



# CITTA' DI VERNOLE

C.A.P. 73029 – PROVINCIA DI LECCE

Tel. 0832 / 899111 – Fax 0832 / 892522

Part. IVA 02378100750 – Cod. Fisc. 80010490755

ORDINANZA N° 24/2015

## DISPOSIZIONI SULL'USO E SULLA DETENZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

nell'ambito del territorio comunale si ricorre all'uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari, di sintesi o naturali, in agricoltura, anche nei fondi limitrofi a civili abitazioni e attività umane, per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali);

- Con 155 mila quintali distribuiti nel 2010, la Puglia è al quarto posto in Italia per quantità di fitofarmaci immessi nell'ambiente. Solo nel Leccese, due anni fa, ne sono stati impiegati 2.032.691 kg, il 15% in più rispetto al 2009, con una media di 5,8 kg ad ettaro se si considerano i circa 350.000 ettari di superficie olivetata del Leccese.
- Come si evince dai dati è necessario **oltre che regolamentarne l'uso, informare i cittadini sulla pericolosità di tali sostanze** che rappresentano nella loro crescita una sospetta correlazione con l'aumento del numero di tumori (in 25 anni vi è stato un incremento del 28%).
- Circa 45.000 Salentini oggi hanno una patologia neoplastica.
- Applicare il **PRINCIPIO DI PRECAUZIONE** soprattutto se in gioco c'è la salute dei cittadini diviene non solo doveroso quanto necessario.
- Il recente rapporto ISPRA (dati 2011 – 2012) sulla presenza di pesticidi nelle acque di superficie e di falda evidenzia la presenza di 175 sostanze tossiche.
- La Regione Puglia ne analizza 51 e fra l'elenco dei composti chimici osservati **non compare però il Glifosate ed il suo metabolita AMPA**, prodotti di larghissimo uso negli uliveti, usato persino da alcune società pubbliche come ANAS sulle aiuole e i cigli delle nostre strade, per il quale andrebbe rivista la libera vendita e il libero uso, in quanto alcuni recenti studi ne sostengono la pericolosità e la sua correlazione con patologie degenerative quali il morbo di Alzheimer, l'autismo, ecc.

#### ATTESO che:

- ❖ dal rapporto ISPRA emerge che *il glifosate è un erbicida non selettivo impiegato sia su colture arboree che erbacee e aree non destinate alle colture agrarie (industriali, civili, argini, scoline, ecc.). È una delle sostanze più vendute a livello nazionale e la sua presenza nelle acque è ampiamente confermata anche da dati internazionali, ma il suo monitoraggio è tuttora effettuato solo in Lombardia, dove la sostanza è presente nel 31,8% dei punti di monitoraggio delle acque superficiali e il suo metabolita, AMPA, nel 56,6%. Glifosate e AMPA sono fra le sostanze che più determinano il superamento degli SQA nelle acque superficiali: AMPA in 155 punti (56,6% del totale), glifosate in 85 punti (31% del totale);*
- ❖ gli effetti che hanno i diserbanti sulla terra è l'azzeramento della fertilità, la distruzione della biodiversità, il compattamento e il dilavamento dei terreni, l'accelerazione del fenomeno della desertificazione;

**CONSIDERATO** che la legge italiana definisce prodotti fitosanitari quei prodotti che:

*proteggono i vegetali (piante vive o loro prodotti) da organismi nocivi, favoriscono i processi vitali delle piante (esclusi i concimi), conservano i prodotti vegetali (ortaggi, frutta, semi; esclusi i conservanti altrimenti disciplinati) “;*

**TENUTO CONTO** del costante e potenziale pericolo derivante da un uso scorretto, indiscriminato o non consentito di fitosanitari sulle matrici ambientali che potrebbe compromettere anche la salute umana, nonché, il recente rapporto nazionale ISPRA sulla presenza di pesticidi nelle acque di superficie e di falda (dati 2011-2012);

**CONSIDERATO** l'obbligo della tenuta del Quaderno di campagna o Registro dei trattamenti, così come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001, e richiamata l'attenzione sulla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo, finalizzata alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;

**VISTA** la determinazione del dirigente Servizio Agricoltura della Regione Puglia n. 118 del 4 aprile 2014 con la quale è stata approvata l'adozione sul territorio regionale delle "Norme ecosostenibili per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti delle colture agrarie- Aggiornamento 2014"

**CONSIDERATO** che nel territorio comunale di Vernole esistono pozzi idrici e captazioni delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate mediante acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nel cui raggio di estensione è stabilita un'area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001;

VISTO il Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 267/ 2000 e ss.mm.ii.;

## VIETA

Richiamando le normative specifiche di settore e in assenza di uno specifico e preventivo piano di utilizzazione agronomica [ex art. 94, c.4, lett C) e c.5, lett. D) del Decreto legislativo 152/2006], **l'utilizzo e/o lo spandimento all'interno del territorio comunale di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi nel raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.** Devono essere, comunque, adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite a uso potabile;

## ORDINA

1. Che **le aree soggette a trattamento devono distare:**

- almeno 100 metri dai nuclei abitati;
- 50 metri da gruppi di case sparse;
- 25 metri dalle colture non interessate dal trattamento,
- 10 metri dalle strade di pubblico transito e dai pozzi e dalle sorgenti private destinate a uso agricolo o potabile.

2. Che tali disposizioni non valgono nel caso di trattamenti con prodotti ammessi in regime di agricoltura biologica.

3. Di **apporre in modo visibile**, prima del trattamento fitosanitario e per l'intero periodo di azione del fitofarmaco impiegato, **un cartello da collocare all'ingresso principale del fondo agricolo** e nei punti perimetrali dell'area interessata dal trattamento.

Il cartello deve contenere:

- ❖ l'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato o il tempo di decadenza. Il cartello deve essere visibile da ogni punto di accesso e disposto con la parte scritta verso l'esterno e l'interno.
- ❖ In particolare, **il proprietario, almeno 24 ore prima del trattamento, deve avvertire la popolazione residente in un raggio di 100 metri dalla coltura tramite cartelli perimetrali nei pressi dell'area interessata dall'intervento fitosanitario;**
- ❖ **di adottare** tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, dalla preparazione della miscela allo smaltimento dei contenitori, accogliendo eventuali indicazioni da parte di ASL e ARPA;

- ❖ **di smaltire** i contenitori dei fitofarmaci, fitoregolatori e coadiuvanti in conformità al Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ❖ **di conservare la documentazione contabile**, comprovante l'acquisto dei fitosanitari utilizzati, da esibire in caso di eventuale verifica ispettiva da parte del personale preposto ai controlli;
- ❖ **di attenersi** scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari impiegati, nonché agli obblighi di comunicazione e di apposizione del cartello. Solo in caso di utilizzo di fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, apporre ulteriori cartelli corredati dal disegno di un teschio e recanti la dicitura: "coltivazioni trattate con prodotti velenosi";
- ❖ **di effettuare**, nell'ambito dei fondi rientranti all'interno del perimetro urbano, **i trattamenti fitosanitari esclusivamente dall'alba alle ore 10.00 e in assenza di vento e/o di pioggia;**
- ❖ **di rispettare** il principio fondamentale che i prodotti fitosanitari utilizzati non debbano raggiungere le aree confinanti con l'apezzamento trattato, indipendentemente dalla destinazione delle stesse e con particolare riguardo per quelle edificate, incluse le pertinenze come giardini, orti e parcheggi, per le strade, per gli allevamenti, per i fossi, canali e corpi idrici;
- ❖ **di utilizzare**, esclusivamente su fondi situati a ridosso di civili abitazioni e attività umane, lance a mano che limitino la dispersione dei prodotti fitosanitari consentiti, impiegati in modo da contenere al minimo il rischio di deriva oltre i limiti dell'apezzamento;
- ❖ di dare in via obbligatoria inizio a ciascun trattamento fitosanitario dal punto più distante da eventuali elementi sensibili quali abitazioni e luoghi con presenza di persone;
- ❖ di attenersi all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, regolarmente registrati, non soggetti, successivamente, a revoche o restrizioni e pertanto riscontrabili presso banche dati ufficiali.

Per ulteriori chiarimenti si può consultare il sito istituzionale del Sian – Ministero della Salute e Ministero delle Politiche agricole e forestali: [www.sian.it/fitovis](http://www.sian.it/fitovis);

- ❖ di utilizzare i fitofarmaci autorizzati solo sulle colture prescritte ai sensi della determinazione del dirigente Servizio Agricoltura della Regione Puglia n. 118 del 4 aprile 2014;
- ❖ di rispettare scrupolosamente le dosi d'impiego del formulato fitosanitario utilizzato;
- ❖ di rispettare il tempo di carenza del fitosanitario impiegato;
- ❖ di sospendere i trattamenti prima della raccolta dei prodotti coltivati, secondo la tempistica indicata in etichetta;
- ❖ di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo di fioritura delle piante e di tutte le specie di vegetali a impollinazione entomofila e zoofila.

## **SI RICHIAMA L'ATTENZIONE**

degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari affinché si attengano scrupolosamente alle particolari prescrizioni e precauzioni indicate sulle etichette dei prodotti fitosanitari impiegati (soprattutto dosi e impieghi consentiti).

Al riguardo si evidenzia che ogni prodotto fitosanitario immesso sul mercato è generalmente composto da tre parti essenziali:

- la sostanza attiva (o c.d. principio attivo), il coadiuvante (tensioattivi, adesivanti, umettanti, sinergizzanti, propellenti)
- una sostanza inerte (es. diluente), che funge da veicolante (coformulante).

I principi attivi, secondo l'attività di contrasto effettuata contro il patogeno, si suddividono in:

insetticidi, fungicidi o anticrittogamici, acaricidi, nematocidi, diserbanti, rodenticidi, molluschicidi o limacidi, repellenti, fitoregolatori, fumiganti fitofarmaci.

## **SI INVITA LA POPOLAZIONE**

interessata a prestare debita attenzione alla specifica classe di tossicità, frase di rischio e consiglio di prudenza riportate sull'etichetta del fitofarmaco, nel rispetto della **CLASSIFICAZIONE CLASSI DI TOSSICITÀ DEI FITOFARMACI**

**N.B.:** l'acquisto e l'utilizzo di fitofarmaci riportanti in etichetta il codice di pericolosità è subordinato al possesso di apposito patentino (abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi), avente validità quinquennale, previsto dalla normativa vigente

**Le fasi di rischio "r" o i consigli di prudenza "s"**, descrivono invece i "rischi" o i "consigli di prudenza" per la salute umana, animale e ambientale connessi alla manipolazione del prodotto impiegato esempio.:

- r40-r48 = rischio di cancerogenesi e di effetti mutageni,
- r60-r61-r62-r63-r68 = rischio sulla riproduzione,
- r23-r24-r25-r26-r27-r28 = rischio per inalazione, contatto e ingestione,
- r33-r36-r38 = rischio di effetti cumulativi e/o irreversibili molto gravi,
- r50-r51-r52-r53 = rischio ambientale, evidenziato anche dal simbolo arancione con albero secco, pesce morto e dalla sigla n;
- s1= conservare sotto chiave,
- s2= conservare fuori dalla portata dei bambini,
- s3 = conservare in luogo fresco).

Per maggiori informazioni, anche in merito all'indicazione dei principi attivi e/o denominazione dei prodotti commerciali dei fitofarmaci consentiti e a norma di legge da impiegare su determinate colture, si invita a contattare il servizio fitosanitario regionale.

## SANZIONI

La violazione e il mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a un massimo di Euro 5000,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento, della somma di Euro 150,00 (art.16 della Legge 689/1981).

Le spese necessarie per eventuali analisi di laboratorio e per l'accertamento della violazione sono a carico del trasgressore secondo le normative vigenti.

## DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento; la pubblicazione dell'ordinanza sul sito web del Comune;  
- la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Lecce;
- ASL di Lecce;
- Comando Polizia Locale del Comune di Vernole.
- Provincia di Lecce;
- Comando Polizia Provinciale Lecce
- ARPA Puglia;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Vernole;
- Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Lecce;
- Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di S. Cataldo;

**La presente sarà inviata alla Regione Puglia con esplicito invito a considerare prioritaria l'analisi della sostanza denominata Glifosate e del metabolita AMPA.**

La Polizia Locale, gli organi di Polizia Giudiziaria e le competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale ai sensi della Legge 1034/1971 oppure il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971.

Vernole, 20/04/2015



**Il Sindaco**

Ing. Luca De Carlo